

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 26-6230

Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 ha stabilito che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;
- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- in attuazione del d. lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti al rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali;
- la legge regionale 5/08/2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) all'articolo 13 delega la Giunta regionale a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico;
- la successiva legge regionale 18/05/2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) all'articolo 1 indica le disposizioni e i criteri ai quali la Giunta regionale si attiene per la predisposizione del predetto regolamento con riferimento alle concessioni di beni del demanio idrico fluviale non navigabile;
- in attuazione del citato articolo 1, è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale il regolamento n. 14/R del 6 dicembre 2004 recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- sono trascorsi quasi venti anni dall'emanazione del regolamento 14/R/2014 per cui alcune norme risultano oggi in contrasto con l'evoluzione normativa avvenuta;
- l'esperienza maturata a seguito dell'applicazione dello stesso ha fatto emergere la necessità:
 - di semplificare il procedimento amministrativo di rilascio della concessione anche accorciando i tempi del procedimento in applicazione dei principi nazionali sulla riduzione dei tempi;
 - di chiarire il campo di applicazione di alcune disposizioni, apportando gli opportuni correttivi necessari per la corretta interpretazione, a fronte dei dubbi emersi;
 - di disciplinare in modo più compiuto alcuni aspetti che nell'attuale regolamento vengono normati in modo marginale;
 - di correggere alcune disposizioni che in corso di applicazione si sono dimostrate non chiare o non di facile applicazione;
 - di dare una copertura normativa a tutto ciò che fino ad oggi non era stato disciplinato;

a fronte dei numerosi interventi correttivi che si rende necessario apportare all'attuale regolamento risulta che, al fine della chiarezza e della certezza del testo normativo, sia più corretto sostituirlo con un nuovo regolamento, tra le cui principali novità si segnala:

- l'articolo 3 che definisce le modalità di rilascio del provvedimento di concessione nelle ipotesi di interventi, occupazioni ed opere i cui progetti siano approvati in sede di conferenza di servizi;
- l'articolo 9 in cui viene definita in modo chiaro la natura del provvedimento di concessione quale provvedimento unico, comprensivo delle valutazioni idrauliche e di quelle concessorie;
- l'articolo 10 che disciplina il rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato dall'Autorità distrettuale del bacino del fiume Po, sulle pertinenze idrauliche demaniali ricadenti in fascia A e B;
- l'articolo 12 detta nuove disposizioni in merito alla conclusione del procedimento. Con la determinazione che approva lo schema di disciplinare, si conclude il procedimento, si accerta ed impegna la cauzione e contestualmente il richiedente viene invitato a firmare il disciplinare, a pagare il canone e la cauzione entro 30 giorni. La mancata firma del disciplinare entro i termini comporta la cessazione della concessione. La normativa precedente stabiliva che il procedimento di concessione si concludesse solo con l'approvazione del disciplinare firmato. Questa modalità si è dimostrata non efficace in quanto i tempi di conclusione del procedimento venivano sforati non per ritardi imputabili all'Amministrazione ma per inerzia del richiedente. La nuova disciplina dovrebbe permettere di rispettare i termini di conclusione e rendere possibile il rilascio del provvedimento di concessione anche all'interno delle conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 3;
- gli articoli 14 e 15 hanno disciplinato il taglio piante in funzione della finalità dello stesso, manutenzione idraulica da un lato e utilizzo per autoconsumo o commerciale dall'altro;
- l'articolo 16 ha allungato la durata delle concessioni, arrivando fino a trent'anni per le concessioni di servitù;
- l'articolo 29 che, al comma 1, tra le disposizioni semplificatorie prevede per le infrastrutture lineari la possibilità di rilascio di concessione "multipla" per più servitù.

Dato atto che con nota prot. n. 33715 del 04/08/2022 è stata trasmessa la bozza del nuovo regolamento all'AIPo e con nota prot. n. 50785 del 30/11/2022 ne è stata data comunicazione all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
 visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;
 visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
 vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;
 vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12;
 visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R;
 vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.
 Tutto ciò premesso e considerato,
 la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) - Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale, e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e dell'articolo 51 dello Statuto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, N. 10/R - **Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.** " è stato pubblicato sul 4° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 dicembre 2022 (n.d.r.)